

CONVENZIONE PER INSERIMENTO DEI MINORI E/O NUCLEO GENITORE-BAMBINO IN COMUNITA' RESIDENZIALE

TRA

Il Comune di Savona, CF 00175270099, rappresentato dal Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative Katia Ratto, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Savona

E

La Struttura/ Comunità _____
CF/ PI _____ con sede legale in _____
di seguito denominata Comunità legalmente rappresentata da _____,
nato/a _____ il _____ Codice Fiscale
_____, domiciliato per la carica presso la sede della
Comunità medesima, il/la quale agisce in nome e per conto e nell'interesse della
stessa Comunità.

PREMESSO

- la legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- La legge regionale n. 12 del 2006 e ss.mm. “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari”
- DGR 535 del 27/03/2015 “Delibera quadro: sistema socio educativo di promozione , prevenzione e tutela per bambini ed adolescenti”, con la quale la Regione Liguria ha approvato le linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitori-bambino, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettere a),b),c), ed e) delle Legge Regionale n. 6 del 09/04/2009;
- DGR 1188 del 28/12/2017 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie e sociali: elenco tipologie; requisiti e procedure per l'autorizzazione”;
- DGR 944 del 28/12/2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione” e loro successive modifiche e integrazioni.

- il Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026 approvato dal Consiglio Regionale il 21/02/2024 con Deliberazione n. 7;
- Che la “STRUTTURA” sita nel Comune di _____

Via _____ è (contrassegnare con la X la casella di riferimento):

1. stata autorizzata al funzionamento , per l'accoglienza di minori di età compresa tra i 0-17 anni, e in alcuni casi il loro specifico progetto di accoglienza può accompagnarli sino al compimento dei 21 anni e, ove espressamente previsti dalla legge fino ai 25 anni, con provvedimento del _____ prot. _____ in data _____ .
2. stata accreditata con provvedimento n. _____ in data _____ .
3. è in possesso della Carta dei Servizi;
4. pur non avendo completato il percorso di accreditamento in quanto non previsto dalla normativa regionale, è convenzionata con Azienda del SSN.

Vista la proposta di inserimento del minore e/o nucleo madre-bambino, generalizzato agli atti del Servizio, autorizzata dal responsabile U.F. Servizio Sociale Coordinatore,;

Dato atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. 50 del 26/03/2026 è stato approvato lo schema della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Inserimento

Il Comune di Savona inserisce il minore _____ e/o nucleo genitore – bambino _____ generalizzato agli atti del Servizio, nella struttura residenziale COMUNITA' _____, Via _____ sopra individuata.

Art.2

Durata

La durata è vincolata al progetto del Servizio Sociale ed alle sue eventuali necessità di modifica sulla base del quale viene sottoscritta la convenzione.

Il Comune di Savona provvederà a contestualizzare lo schema di Convenzione ad ogni inserimento.

Art. 3

Obblighi della Struttura/Comunità/Ente

La Comunità/Struttura/Ente, gestore della struttura, si impegna ad eseguire gli interventi di cui alla presente convenzione con idonea organizzazione e personale professionalmente qualificato, in conformità alla normativa vigente, anche nel rapporto numerico operatori/genitore-bambino, garantendo anche la più funzionale direzione tecnica.

La Comunità/Struttura/Ente ha l'obbligo di non interrompere il servizio, che opera sull'arco delle 24 ore, e di sostituire immediatamente il personale per qualsiasi motivo assente, con personale in possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto delle normative vigenti in materia.

La Comunità/Struttura/Ente deve garantire l'accoglienza 365 giorni l'anno.

Art. 4

Caratteristiche della struttura

La Comunità/Struttura/Ente deve essere in possesso degli standard e requisiti previsti dalla normativa vigente e rispettare inoltre le caratteristiche richieste dall'Avviso pubblico e dalle Linee Guida approvate con Determina Dirigenziale n. 1296 del 13/05/2026.

L'attività educativa della struttura deve essere connotata da peculiare flessibilità nello sviluppo dei diversi progetti educativi individuali dei minori accolti e deve essere realizzata da educatori che operano in équipe educative composte da educatori e coordinatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Devono essere previsti sistematici incontri di équipe, attività di supervisione ed un piano annuale di formazione per gli educatori.

La reperibilità 24 ore su 24 deve essere garantita dal responsabile della Comunità /Struttura/Ente o da altro soggetto da lui designato.

Art. 5

Criteri di ammissione e modalità di accesso e di dimissione

L'inserimento, a seguito di richiesta avanzata dai Servizi Sociali del Comune di Savona, avviene ad avvenuta predisposizione di una relazione che comprende la descrizione della situazione personale e familiare del minore e della madre, l'analisi dei bisogni ed il successivo progetto-quadro.

L'inserimento, così come la dimissione, avviene su progetto concordato con gli operatori dei Servizi invianti e, se possibile, con la famiglia e con il minore.

La struttura non può dimettere il nucleo senza aver concordato i tempi della dimissione con il Servizio Sociale inviante.

L'inserimento è oggetto di rendicontazione almeno trimestrale verso l'Amministrazione convenzionante da parte del responsabile della struttura.

Art. 6

Modalità organizzative, operative e strumenti

La struttura deve presentare i programmi mirati che intende promuovere a seguito dell'inserimento del minore e coerenti con le sue necessità relazionali:

- a) organizzare attività di socializzazione;
- b) soggiorni di vacanza;
- c) attività collettive, ludiche e ricreative.

Per il minore e/o nucleo madre-bambino, in condivisione con il servizio sociale inviante, deve essere sviluppato e curato il Progetto educativo individualizzato- PEI che deve contenere:

1. osservazione del minore;
2. obiettivi educativi declinati;
3. strumenti e metodi;
4. tempi di realizzazione;
5. modalità di verifica;
6. indicatori qualitativi e quantitativi di riferimento, chiari e misurabili;
7. relazione trimestrale;
8. segnalazione contestuale per fatti urgenti e/o rilevanti da segnalare al servizio sociale del Comune di Savona.

Gli strumenti utilizzati

- il PEI;
- il Patto educativo;
- il colloquio individuale;
- gli incontri di equipe;
- le regole della comunità;
- il calendario degli incontri.

Art. 7

Tenuta della documentazione a cura del gestore della Comunità/Struttura/Ente

Il Gestore s'impegna a curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della seguente documentazione:

- Carta dei Servizi;
- modulistica relativa a progettazione educativa (PEI, patto educativo, attività di animazione, verbali delle riunioni, documentazione sanitaria e sociale);
- documentazione attestante l'ottemperanza agli standard normativi dell'alloggio (es. programmazione e rendicontazione di interventi di manutenzione degli ambienti e degli impianti)
- eventuale documentazione relativa alla locazione dell'immobile;
- documentazione attestante la programmazione della pulizia periodica degli ambienti con annotazione degli interventi effettuati;
- documentazione attestante l'approvvigionamento del cibo e dei prodotti per l'igiene della casa;
- titoli professionali degli educatori e curricula;
- rilevazione delle presenze degli educatori (elenco degli operatori, elenco turni di lavoro giornaliero e settimanale);
- rilevazione attività di équipe, supervisione, piano di formazione annuale degli operatori e rendicontazione delle attività realizzate con indicazione dell'operatore che vi ha partecipato;
- documentazione relativa al coinvolgimento di volontari (nome, attività, tempi);
- brogliaccio dei passaggi di consegne.

Art. 8

Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione

Il Comune di Savona attraverso i propri servizi realizza attività di verifica, di monitoraggio, di controllo e di valutazione rispetto alla progettualità concordata, ai contenuti della presente convenzione attraverso visite in struttura, incontri di equipe e presa visione della relazione periodica condivisa.

Art. 9

Pagamento del corrispettivo (retta)

Il corrispettivo per le prestazioni rese dalla Comunità è stabilito in euro _____ giornaliera, oltre IVA se dovuta (specificare eventuale aliquota IVA _____).

Nella retta sono comprese tutte le spese dirette ed indirette relative alla gestione del minore e/o nucleo madre bambino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- vitto, vestiario e cura della persona;
- pulizia, cancelleria, acquisto libri e risposdenze ad altri tipi di necessità;
- costi relativi alla gestione della struttura (si intende manutenzione ordinaria, utenze);
- personale;
- assicurazione.

In caso di assenza del minore e/o nucleo madre-bambino disposta dai Servizi e qualora gli stessi lo richiedano, la Comunità si obbliga a mantenere l'eventuale riserva del posto nelle modalità indicate nell'Allegato A.

Il Comune di Savona provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune di regolare fattura.

Le fatture devono avere cadenza mensile e devono contenere tutti i riferimenti contabili.

Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora siano stati contestati addebiti od irregolarità.

Il pagamento dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.10

Personale

La Comunità/Struttura/Ente è tenuta al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile.

La Comunità/Struttura/Ente deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula della convenzione, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata. I suddetti obblighi vincolano la struttura anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di

categoria o abbia da esse receduto. Tali disposizioni devono essere applicate anche al personale socio delle Società cooperative.

La Comunità si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a richiesta del Servizio inviante la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.11

Volontariato

Ai fini della presente convenzione la Comunità/Struttura/Ente può utilizzare volontari, in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali, come previsto dall'art. 2 della legge 381/91.

I volontari, come i lavoratori dipendenti, dovranno essere in possesso di idonee qualità morali, come specificato al punto 6 delle Linee Guida.

Art.12

Responsabilità

Il Comune di Savona non risponderà dei danni subiti dagli ospiti inseriti presso la Comunità/Struttura/Ente, né di quelli da essi arrecati a persone o a cose, anche derivanti da infortunio: per tali danni è espressamente responsabile la Comunità, la quale ha l'obbligo di provvedere alla relativa copertura assicurativa.

Il Comune di Savona non risponderà dei danni subiti dal personale dipendente o a qualsiasi titolo impiegato dalla Comunità/Struttura/Ente nelle attività di cui alla presente convenzione, né di quelli da esso arrecati a terzi o a cose, anche derivanti da infortunio, in occasione dell'esecuzione di tali attività. Per tali danni si intende espressamente responsabile la Comunità/Struttura/Ente.

Art.13

Inadempimento

In ogni caso in cui il Comune di Savona dovesse rilevare che la Comunità/Struttura/Ente non ottemperi a quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempimento assegnando un termine per fornire le giustificazioni. Nel caso in cui il Comune di Savona non ritenga congrue le giustificazioni ricevute, la Comunità/Struttura/Ente sarà richiamata al rispetto della Convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, potrà risolvere unilateralmente la presente Convenzione. Per l'inadempimento non sanato il Comune di Savona provvederà alla riduzione del corrispettivo dovuto in proporzione all'entità dell'inadempimento stesso, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 14

Risoluzione

Oltre ai casi previsti al precedente art. 13, la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto dalla Comune di Savona, mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC alla Comunità/Struttura/Ente, nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;
- grave e provato inadempimento;
- violazione degli obblighi in materia di trattamento economico dei lavoratori, di corretto versamento degli oneri previdenziali e di rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- cessazione dell'attività della Comunità/Struttura/Ente, di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune;
- in caso di soggetto del terzo settore, cancellazione dal Registro Regionale del Terzo Settore;
- comportamento inadempiente posto in essere con intento fraudolento.

Art. 15

Tutela dei dati personali

Ai fini di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, la Comunità/Struttura/Ente è **titolare del trattamento dei dati personali**, quale soggetto preposto al trattamento dei dati relativi alle persone che usufruiranno degli interventi oggetto della presente convenzione.

La Comunità/Struttura/Ente indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale dell'ente gestore.

E' fatto divieto alla Comunità/Struttura/Ente ed al personale impiegato dalla stessa nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività di servizio per fini diversi da quelli strettamente inerenti l'attività stessa.

Nel trattamento dei dati personali la Comunità/Struttura/Ente dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Al termine delle attività convenzionate tutte le informazioni dovranno essere cancellate o trasformate in forma anonima. Il Comune di Savona non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.16

Obblighi di tracciabilità

La Comunità/Struttura/Ente assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione. A tal scopo la Comunità/Struttura/Ente comunicherà alla Comune di Savona gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La presente convenzione si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nei commi precedenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 17

Rispetto del D.Lgs. 39/2014

La Comunità/Struttura/Ente si obbliga espressamente al rispetto di quanto stabilito nell'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"

Art.18

Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione, qualora le parti non riuscissero ad appianarla con spirito di reciproca fiducia e comprensione, è competente esclusivamente il Foro Di Savona.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto o disciplinato dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dirigente

Dott.ssa Katia Ratto

**Il legale rappresentante della
Comunità/Struttura/Ente**